

N. 6

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRASSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.

Nella storia repubblicana, a partire dalla III legislatura, le Camere hanno sempre istituito una Commissione parlamentare che, sulla base dei poteri definiti dalla rispettiva legge istitutiva, ha analizzato le strategie messe in atto dalle diverse organizzazioni mafiose operanti in Italia per infiltrarsi nella vita sociale, politica ed economica, radicandosi sempre più in aree diverse da quelle di tradizionale insediamento e utilizzando sempre più il metodo corruttivo in aggiunta all'uso della forza.

Se è vero, infatti, che le mafie nel corso degli anni hanno subìto significativi colpi grazie all'approvazione di importanti misure legislative di prevenzione e contrasto, all'opera encomiabile di magistratura e forze dell'ordine (testimoniato dall'arresto dei grandi capi e dal sequestro di ingenti patrimoni), e alla riduzione del consenso sociale, è altrettanto vero che i gruppi criminali italiani e stranieri continuano ad esercitare un ruolo rilevantissimo, ormai non solo nella società italiana ma anche in Europa e nel mondo.

Di assoluta gravità, a tale riguardo, è il fenomeno degli scioglimenti delle Amministrazioni locali per infiltrazioni della criminalità organizzata: negli ultimi cinque anni sono stati sciolti nel complesso 68 enti locali, di cui ben 32 nella sola Calabria, a conferma del fortissimo interesse dei clan mafiosi per le risorse gestite da comuni ed

aziende sanitarie locali. Altrettanto preoccupante è la capacità della criminalità organizzata di estendere la propria sfera d'influenza in numerosi settori dell'economia legale (dalle costruzioni, alla ristorazione, alla sanità, ai trasporti, alla gestione dei rifiuti, al gioco d'azzardo e alle scommesse, al comparto immobiliare), reinvestendo così gli ingentissimi profitti ricavati dal traffico degli stupefacenti e da altre attività illecite.

Pertanto è necessario proseguire in modo sistematico e continuativo l'attività di analisi e prevenzione delle attività criminali e dell'illegalità, approfondendo ulteriormente le conoscenze finora acquisite e verificando in modo puntuale l'effettiva adeguatezza degli strumenti previsti dall'ordinamento, delle strutture esistenti e delle risorse attualmente disponibili nell'azione di contrasto alle mafie.

Per queste ragioni riteniamo auspicabile una tempestiva ricostituzione della Commissione anche in questa legislatura, proseguendo lo sforzo compiuto dall'ultima Commissione, che si è caratterizzata per l'intensa attività di inchiesta, testimoniata non solo dall'elevatissimo numero di sedute, missioni e comitati di lavoro, ma anche dalle venti relazioni approvate sui diversi temi oggetto di approfondimento durante tutto l'arco della legislatura: tra gli altri, il riutilizzo sociale dei beni confiscati, la trasparenza delle liste elettorali, i comuni sciolti per mafia, i rapporti tra organizzazioni criminali e massoneria, il condizionamento dei mezzi di informazione, il gioco lecito ed illecito, la situazione degli uffici giudiziari in Calabria. Proprio grazie al confronto serrato con i rappresentanti di tutti i livelli istituzionali (esponenti del Governo, delle regioni e degli enti locali, magistrati, forze di polizia, docenti universitari etc.), la Commissione ha fornito un contributo rilevantissimo anche all'approvazione di due importantissimi provvedimenti, quali la riforma organica del codice antimafia e la nuova legge sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia. Nel presentare all'inizio della XVIII legislatura questo disegno di legge, si è voluto valorizzare al massimo l'esperienza maturata nel corso degli anni, recependo in particolare alcune indicazioni innovative contenute nella relazione conclusiva della Commissione della XVII legislatura, al fine di consolidarne il ruolo acquisito nel panorama istituzionale e renderla sempre più efficace e propositiva.

In continuità con le leggi approvate nelle scorse legislatura, proponiamo che essa abbia il carattere di una Commissione parlamentare di inchiesta e che proceda, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, «alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria», senza la possibilità di adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

L'articolo 1 del disegno di legge, oltre a istituire la Commissione per la durata della XVIII legislatura, ne indica in dettaglio i compiti, in linea con la proposta formulata al riguardo nella relazione conclusiva della Commissione della XVII legislatura.

In primo luogo, vi rientra l'accertamento della congruità della normativa vigente e della conseguente azione di Stato, regioni ed enti locali: in tale ambito, dovrà essere effettuato in particolare un accurato monitoraggio dell'attuazione del nuovo codice antimafia, della legge riguardante i collaboratori ed i testimoni di giustizia, della disciplina sullo speciale regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche con riguardo al monitoraggio dei fine pena e delle scarcerazioni, della normativa antiriciclaggio e dei sistemi

informativi in uso presso l'autorità e gli uffici giudiziari.

Nel mandato della Commissione rientrerà, in linea di continuità con il lavoro della scorsa legislatura, l'approfondimento dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso in tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo alle nuove modalità di azione mediante condotte corruttive o collusive; il rapporto tra mafia e politica e le relative manifestazioni che hanno determinato nel tempo delitti e stragi di carattere politico-mafioso, proseguendo il lavoro della precedente Commissione per attuarne gli indirizzi formulati, nella relazione conclusiva, in ordine al dovere di proseguire la ricerca della verità, storica, politica e giudiziaria, sulle cosiddette stragi di mafia del 1992-1993 e di salvaguardarne la memoria; l'elaborazione delle proposte per rendere più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria e la promozione di una efficace «diplomazia dell'antimafia» nelle sedi internazionali ed europee; le infiltrazioni nell'economia produttiva e nel sistema degli appalti pubblici; le infiltrazioni all'interno di associazioni a carattere segreto o riservato; lo sfruttamento dei flussi migratori illegali; il traffico internazionale di stupefacenti; il commercio di opere d'arte; la presenza nel settore del gioco d'azzardo lecito ed illecito.

La Commissione dovrà riferire alle Camere al termine dei propri lavori, nonché ogni volta che la Commissione lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

Sempre nell'articolo 1 del presente disegno di legge si precisano ulteriormente i poteri spettanti alla Commissione. Al fine di valorizzare la funzione consultiva della Commissione nell'ambito del procedimento legislativo, si prevede la possibilità di richiedere al Governo una relazione di valutazione dell'impatto che specifici progetti di legge

in discussione possono rivestire con riguardo alle politiche di contrasto delle organizzazioni criminali; analoga relazione può essere richiesta alla Autorità nazionale anticorruzione, con riferimento alle modalità di difesa degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi. Con riferimento al fenomeno delle infiltrazioni mafiose negli enti locali si disciplinano diverse forme di interlocuzione con il Governo, allo scopo di consentire un costante monitoraggio a livello parlamentare anche dell'azione di ripristino della legalità svolta dalle Commissioni straordinarie. Il disegno di legge definisce anche le modalità di collaborazione con la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo per l'accesso ai registri e alle banche dati di cui 117 del codice di procedura penale, limitatamente ai dati non coperti da segreto investigativo. Il disegno di legge attribuisce infine alla Commissione il parere sulla proposta di nomina del Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

L'articolo 2 definisce una composizione più snella della Commissione (venti senatori e venti deputati), affidando la scelta del Presidente ad un'intesa tra i Presidenti delle due Camere, mentre l'elezione dei due vice-presidenti e dei due segretari sarà effettuata dalla Commissione a scrutinio segreto. I componenti della Commissione dovranno dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una

delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, così come da ultimo definito dalla relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, in modo da garantire una presenza parlamentare autorevole e coerente con le finalità della Commissione. Qualora uno dei componenti venisse a trovarsi nelle condizioni previste dal medesimo codice durante l'attività della Commissione, avrà l'obbligo di comunicarlo al Presidente della Camera di appartenenza per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

L'articolo 3 conferma le scelte già compiute in passato volte a garantire forme flessibili per l'organizzazione dei lavori, conferendo alla Commissione la possibilità di lavorare non solo in seduta plenaria, ma anche attraverso comitati.

L'articolo 4 regola le audizioni e le testimonianze rese davanti alla Commissione, disponendo il divieto di opporre il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario, mentre è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano la materia relativa agli atti e documenti che interessano il lavoro della Commissione, i vincoli di segretezza ai quali tali documenti possono essere assoggettati e l'obbligo di rispettare il segreto, che incombe sui componenti della Commissione, sui funzionari, sul personale addetto e sui collaboratori.

L'articolo 7 regola infine l'organizzazione interna e le collaborazioni della Commissione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione)

- 1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, di seguito denominata «Commissione parlamentare antimafia». La Commissione ha i seguenti compiti:
- a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e alla legge 17 ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali;
- b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;
- c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del re-

gime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso, anche con riguardo al monitoraggio dei fine pena e delle scarcerazioni;

- d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale;
- e) verificare l'adeguatezza e la congruità della normativa vigente e della sua attuazione in tema di sistemi informativi e di banche dati in uso all'autorità e agli uffici giudiziari e alle forze di polizia ai fini della prevenzione e del contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso;
- f) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo: alle nuove modalità di azione mediante condotte corruttive o collusive; agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva; all'infiltrazione all'interno di associazioni a carattere segreto o riservato; ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, anche con riferimento al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali e al commercio di opere

d'arte, nonché approfondire, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali;

- g) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo alle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;
- h) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti nonché di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali;
- i) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà dell'iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, statale e regionale finalizzata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese;
- l) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie, alle reti d'impresa e al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in

riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

- m) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;
- n) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio e curare i rapporti con gli organismi istituiti a livello regionale e locale per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso al fine di approfondire l'analisi delle proposte da essi elaborate;
- o) valutare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile dell'antimafia e monitorare l'attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano nel contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito;
- p) promuovere la realizzazione e monitorare l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta alle mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione alla verifica dell'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, e delle relative finalità;
- q) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, con particolare riguardo alla componente burocratica e amministrativa, e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;
- r) riferire alle Camere al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
- 2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse

limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

- 3. La Commissione può deliberare di richiedere al Governo una relazione di valutazione dell'impatto che specifici progetti di legge in discussione possono rivestire per quanto riguarda le politiche di contrasto delle organizzazioni criminali nelle materie di competenza della Commissione, con particolare riguardo alle lettere a), b), c), d), h), l) e m) del comma 1 del presente articolo; analoga relazione può essere richiesta alla Autorità nazionale anticorruzione con riferimento alle modalità di difesa degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi di cui al comma 1, lettera h), del presente articolo.
- 4. La Commissione può richiedere al Governo informazioni sulle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata su una amministrazione locale; a tal fine il Governo trasmette ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione comunicazione riguardante l'avvio delle procedure di verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; la Commissione può altresì richiedere al Governo specifiche relazioni sull'azione di ripristino della legalità nel corso della gestione straordinaria delle amministrazioni sciolte ai sensi del citato articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
- 5. La Commissione può richiedere al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di accedere ai registri e alle banche dati di cui all'articolo 117 del codice di procedura penale, limitatamente ai dati non coperti da segreto investigativo, per le finalità connesse in particolare ai compiti di cui al comma 1, lettere e), g) e q), del presente articolo. La Commissione esprime parere sulla proposta

di nomina del Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, di cui all'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

6. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere, o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, così come da ultimo definito dalla relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013,

- n. 87, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XVIII legislatura. Qualora una delle situazioni previste nella citata proposta di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente i Presidenti delle Camere e il Presidente della Commissione.
- 2. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.
- 3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dei due rami del Parlamento. La Commissione elegge a scrutinio segreto due vicepresidenti e due segretari.
- 4. Per l'elezione a scrutinio segreto, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.

(Comitati)

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 4.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

- 2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.
- 3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
- 4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

- 1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
- 2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
- 3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
- 4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei

mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

- 5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
- 6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Segreto)

- 1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.
- 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
- 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un rego-

lamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

- 2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
- 3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di collaboratori interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti pubblici, ivi comprese università ed enti di ricerca, ovvero privati. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.
- 4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
- 5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
- 6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività delle analoghe Commissioni precedenti istituite dalle leggi 20 dicembre 1962, n. 1720; 13 settembre 1982, n. 646; 23

marzo 1988, n. 94; 7 agosto 1992, n. 356; 30 giugno 1994, n. 430; 1° ottobre 1996, n. 509; 19 ottobre 2001, n. 386; 27 ottobre 2006, n. 277; 4 agosto 2008, n. 132; 19 luglio 2013, n. 87, e ne cura l'informatizzazione.